

L'ERRORE SULLA NORMA TRIBUTARIA

La Commissione Tributaria può dichiarare non applicabili le sanzioni amministrative previste dalle leggi tributarie, quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.

In pratica la norma, prendendo atto della oggettiva difficoltà di interpretare in maniera inequivoca larghe parti della normativa fiscale, consente la disapplicazione delle sanzioni amministrative per i casi in cui la oggettiva incertezza della disposizione di legge abbia tratto in errore il contribuente.

Il riconoscimento del principio di buona fede e dell'affidamento porta a non applicare concretamente le sanzioni tutte le volte in cui il contribuente si sia conformato ai dettami delle istruzioni alle dichiarazioni pur se le stesse si presentino magari divergenti rispetto alla norma.

Si deve reputare che sussista incertezza obiettiva di fronte a previsioni normative equivoche, tali da ammettere interpretazioni diverse e da non consentire, in un determinato momento, l'individuazione certa di un significato determinato. Una tale situazione, non infrequente rispetto alle norme tributarie assai spesso complesse e non univoche, si può verificare, ad esempio, in presenza di leggi di recente emanazione rispetto alle quali non si sia formato un orientamento interpretativo definito, ovvero coesistano orientamenti contraddittori.

Le cause sintomatiche dell'oggettiva incertezza sono pertanto individuabili in:

- oscurità, ambiguità, contraddittorietà, equivocità della norma;
- novità legislativa che determini, nel periodo di prima applicazione, serie perplessità interpretative;
- incertezza sull'ambito temporale di applicazione della norma;
- emanazione di una disposizione di interpretazione autentica;
- mancanza di pronunce giurisprudenziali, ovvero contrasto di giurisprudenza;
- conformità della condotta alle circolari ministeriali ovvero alle indicazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria;
- contraddittorietà delle informazioni o interpretazioni fornite dall'Amministrazione;
- conflitto tra opinione interpretativa dell'Amministrazione ed orientamento giurisprudenziale;
- precedenti giurisprudenziali a favore del contribuente.



Riferimenti normativi

- art. 8 D.Lgs.n.546/92;
- Art. 10 L.n.212/2000;
- circolare n. 180/E del 10 luglio 1998

Giugno 2010